

STATUTI

dell'Associazione Svizzera dei liberi pensatori

Dove gli Statuti adoperano la forma maschile è compresa la forma femminile.
In caso di divergenza tra il testo italiano e il testo tedesco fa stato il testo tedesco.

I. GENERALITÀ

Art. 1: nome e sede

¹ Sotto il nome "Freidenker-Vereinigung der Schweiz", abbreviato "FVS", sussiste una società ai sensi dell'art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero con sede a Berna.

² Il nome francese è "Association Suisse des Libres Penseurs", il nome italiano è "Associazione Svizzera dei Liberi Pensatori". L'abbreviazione in entrambe le lingue è "ASLP".

Art. 2: scopo

¹ L'ASLP promuove il pensiero libero e critico in base a una visione del mondo umanistica e di orientamento scientifico, non legata ad alcun credo o ideologia politica. Si impegna a far valere questi valori nello Stato e nella Società.

² L'ASLP sostiene la libertà di credo, di opinione e di espressione. Essa aspira alla parità in diritto di tutti i gruppi filosofici e alla loro indipendenza dallo Stato (separazione tra Stato e Chiesa).

³ L'ASLP offre, a seconda delle necessità presenti, servizi sociali e culturali, segnatamente in alternativa ai servizi religiosi.

⁴ L'ASLP si impegna per condizioni di vita degne dell'essere umano e sostiene misure efficaci per la protezione dell'ambiente.

Art. 3: indipendenza politica

¹ L'ASLP è indipendente dai partiti politici.

² L'ASLP e le sue sezioni possono partecipare alla vita politica, se questo serve alla realizzazione degli scopi secondo l'art. 2.

II. MEMBRI

Art. 4: condizioni

¹ Può diventare membro dell'ASLP colui che ne riconosce gli statuti e gli scopi.

² Membri che fanno ancora parte di una comunità religiosa non possono essere eletti né come delegati, né come membri del gran comitato, del comitato centrale o dei comitati di sezione.

Art. 5: categorie di membri

¹ L'ASLP prevede le seguenti categorie di membri:

- a) membri singoli;
- b) membri di sezione;
- c) membri onorari;
- d) membri liberi.

² I membri singoli fanno parte solo dell'ASLP, ma non di una sezione. Pagano il contributo centrale, eventuali tasse di abbonamento (secondo l'art. 63) e un contributo supplementare, il cui ammontare e scopo sono da stabilire dall'assemblea dei delegati.

³ I membri di sezione fanno parte dell'ASLP e di una sezione. Pagano il contributo centrale, eventuali tasse d'abbonamento e il contributo di sezione.

⁴ I membri onorari sono esenti da tutti i contributi e dalle tasse di abbonamento.

⁵ I membri liberi sono esenti dai contributi di sezione. Le sezioni assumono i contributi centrali ed eventuali tasse d'abbonamento (secondo l'art. 63). L'assemblea dei delegati può prevedere per i membri liberi contributi centrali ridotti.

Art. 6: ammissione di persone a titolo individuale nell'ASLP

¹ L'ammissione di membri avviene normalmente tramite una sezione competente per la rispettiva regione.

² Eccezionalmente, a richiesta del candidato, l'ammissione può avvenire tramite un'altra sezione.

³ Se nessuna sezione è competente, l'ammissione avviene tramite il comitato centrale.

Art. 7: ammissioni collettive

¹ Gruppi di liberi pensatori, che non fanno ancora parte dell'ASLP, possono essere ammessi collettivamente, se sono date le condizioni degli art. 4 e 18.

² Le ammissioni collettive avvengono tramite l'assemblea dei delegati.

³ Membri e sezioni che sono stati ammessi collettivamente, hanno gli stessi diritti e doveri degli altri membri e sezioni.

⁴ Una ammissione collettiva non può essere revocata. Per contro sono ammissibili esclusioni di singoli membri (art. 13) e scioglimenti (art. 25).

Art. 8: opposizioni alle ammissioni

¹ Il comitato centrale può fare opposizione alle ammissioni secondo l'art. 6 cpv. 1 e 2.

² Contro le ammissioni secondo l'art. 6 cpv. 2, può fare opposizione anche la sezione competente per la rispettiva regione.

³ Se su un'opposizione non si raggiunge un accordo, decide il gran comitato.

Art. 9: qualità di membro

¹ La qualità di membro di una sezione è ottenuta con l'ammissione secondo l'art. 6 cpv. 1 e 2, salvo che le due parti non convengono altrimenti per iscritto.

² Nel caso di adesioni collettive viene mantenuta la qualità di membro della sezione.

³ Nel caso di fondazione di una sezione (art. 20) i membri partecipanti ottengono la qualità di membro della nuova sezione.

⁴ Nel caso di fusione di più sezioni (art. 21) i membri delle sezioni oggetto della fusione, ottengono la qualità di membro della nuova sezione.

⁵ Un membro dell'ASLP può in ogni momento essere accolto in una sezione.

⁶ Nessuno può essere membro di una sezione senza far parte dell'ASLP.

⁷ Nessuno può far parte di più di una sezione.

Art. 10: qualità di membro onorario

Membri che si sono resi particolarmente meritevoli per l'attività in seno all'ASLP o a favore delle finalità dei liberi pensatori, possono essere nominati membri onorari dall'assemblea dei delegati.

Art. 11: membri liberi

Membri che si sono resi meritevoli per l'attività nella sezione o a favore delle finalità dei liberi pensatori oppure per essere stati membri per molti anni, possono essere nominati membri liberi dalle sezioni.

Art. 11a: membri a vita Accettato dai delegati a Olten il 21 maggio 2006.

¹ Le sezioni possono regolare l'adesione a vita con un versamento unico.

² Le sezioni comunicano le adesioni a vita al comitato centrale.

³ Le sezioni devono alla cassa centrale tutti i contributi regolari d'adesione. Questi vengono pagati con un versamento unico della sezione all'ASLP. Sull'ammontare del versamento unico decide il comitato centrale.

Art. 12: dimissione

La dimissione dall'ASLP può avvenire soltanto per la fine dell'anno civile con preavviso scritto di tre mesi. Su eccezioni decide il comitato della sezione competente, rispettivamente per membri singoli il comitato centrale.

Art. 13: esclusione dall'ASLP

¹ Membri che ledono in maniera grave la reputazione dell'ASLP, che agiscono in contrasto con i suoi interessi o ripetutamente trasgrediscono gli statuti o decisioni conformi agli stessi, possono venir esclusi dall'ASLP.

² Nel caso di membri di sezioni, l'esclusione dall'ASLP può avvenire tramite l'assemblea della rispettiva sezione. Membri di sezioni, che senza validi motivi non ottemperano al dovere di versare il loro contributo malgrado duplice richiamo che li ha resi anche attenti alle conseguenze in caso di non adempimento, possono essere esclusi da parte del comitato di sezione.

³ Su proposta del comitato centrale anche il gran comitato può escludere membri dall'ASLP.

⁴ Contro espulsioni secondo il cpv. 2 il membro escluso ha diritto di ricorso al gran comitato. Fino alla sua decisione, con riserva dell'art. 15 cpv. 2 lett. d, i doveri e i diritti del membro escluso sono sospesi.

⁵ Le decisioni del gran comitato secondo i cpv. 3 e 4 sono, con riserva dell'art. 36, definitive.

Art. 14: esclusione da una Sezione

¹ Un membro di sezione può essere escluso dalla sua sezione, se agisce in modo grave contro gli interessi, gli statuti o le decisioni conformi agli statuti della sezione.

² L'esclusione avviene tramite l'assemblea della sezione.

³ Ad un membro che viene escluso dalla sua sezione è riconosciuto il diritto di ricorso al gran comitato che decide definitivamente.

⁴ Membri che vengono esclusi da una sezione, continuano a far parte dell'ASLP come membri singoli.

Art. 15: forme, termini e competenze

¹ Un regolamento regola forme e termini dell'ammissione, della dimissione, dell'esclusione e dei ricorsi. Esso determina il dovere delle sezioni di informare il comitato centrale.

² Tramite regolamento possono essere attribuiti al comitato centrale in modo particolare i seguenti diritti:

- a) L'inchiesta preliminare sui fatti e sul rispetto delle norme di diritto societario, degli statuti e dei regolamenti nei casi di esclusione secondo l'art. 13 cpv. 2 e l'art. 14;
- b) L'imposizione e l'anticipazione dei costi per inchieste particolarmente costose secondo la lett. a);
- c) L'emanazione di divieti d'ammissione per persone contro le quali è pendente una procedura di esclusione secondo l'art. 13 cpv. 2 o 3;
- d) La competenza di annullare la sospensione dei diritti e doveri dei membri in casi di esclusioni manifestamente non valide o inammissibili secondo gli art. 13 o 14.

³ Tramite regolamento possono essere definiti più dettagliatamente i motivi di esclusione secondo l'art. 13 cpv. 1 e l'art. 14 cpv. 1.

III. STRUTTURA

Art. 16: principio

¹ I membri dell'ASLP possono e devono riunirsi in sezioni (gruppi locali e regionali).

² Le sezioni rispettano nelle loro attività gli statuti, le finalità, i regolamenti e le decisioni dell'ASLP.

³ L'ASLP sostiene nel limite delle sue possibilità il lavoro delle sezioni.

⁴ L'ASLP e le sezioni si informano reciprocamente sulla loro attività.

Art. 17: campo d'attività

Il campo d'attività regionale delle sezioni può essere stabilito da regolamento. Prima della pubblicazione o modifica di questo regolamento, le sezioni devono essere interpellate.

Art. 18: statuti

¹ Le sezioni possono dotarsi di statuti propri.

² Gli statuti delle sezioni necessitano per la loro validità della approvazione del comitato centrale, che è da concedere, quando gli statuti non sono in contrasto con il diritto delle associazioni, e con gli statuti e i regolamenti dell'ASLP.

³ Nel caso che una sezione e il comitato centrale non riescano a mettersi d'accordo, decide il gran comitato.

⁴ Con regolamento possono essere stabilite:

- a) regole obbligatorie per l'organizzazione di sezioni senza statuti;
- b) esigenze minime per gli statuti delle sezioni.

Questo regolamento deve in particolare contenere prescrizioni sulla competenza per l'esercizio dei diritti delle sezioni nei confronti dell'ASLP e sull'adempimento dei doveri verso l'ASLP.

Art. 19: violazione degli statuti

¹ Quando una sezione o uno dei suoi organi violano i propri statuti, gli statuti o i regolamenti dell'ASLP in modo grave e ripetuto, o agisce in modo grave contro le decisioni o gli interessi dell'ASLP la sezione, rispettivamente l'organo responsabile, viene diffidato dal comitato centrale a mettere fine alla violazione, rispettivamente a rimuoverne le conseguenze.

² Se la sezione, rispettivamente l'organo competente contesta la giustificazione formale o materiale della diffida o non dà seguito entro i termini stabiliti alle raccomandazioni, il comitato centrale sottopone la questione al gran comitato.

³ Il gran comitato può confermare totalmente o in parte la diffida. Esso può autorizzare il comitato centrale a comunicare la decisione del gran comitato a tutti i membri della sezione in questione.

Art. 20: creazione di sezioni

¹ Col consenso del gran comitato i membri dell'ASLP possono creare nuove sezioni.

² Se una nuova sezione vuole diventare attiva in una regione che non è ancora stata assegnata ad alcuna sezione secondo l'art. 17, almeno cinque membri devono farne parte.

³ Se una nuova sezione vuole diventare attiva in una regione nella quale opera già un'altra sezione, almeno venti membri devono farne parte. Le sezioni interessate dalla creazione della nuova sezione devono essere sentite.

⁴ Il gran comitato tiene conto nella sua decisione soprattutto dell'interesse del libero pensiero all'esistenza di sezioni vitali.

Art. 21: fusione di sezioni

¹ Due o più sezioni possono fondersi in una sezione.

² Una fusione può avvenire solo se è accettata a maggioranza semplice dalle assemblee dei membri di tutte le sezioni coinvolte, dopo avviso scritto a tutti i membri.

³ Tutti i beni, gli obblighi e i documenti delle sezioni coinvolte passano alla nuova sezione.

⁴ Se le sezioni coinvolte non decidono di comune accordo altrimenti, dovrà aver luogo al più tardi due mesi dopo la fusione un'assemblea generale della nuova sezione, nella quale saranno eletti comitato e revisori.

Art. 22: scioglimento spontaneo di una sezione

¹ Una sezione può sciogliersi con risoluzione della sua assemblea, a meno che almeno cinque dei suoi membri non siano disposti a continuare l'attività della sezione.

² Una proposta di scioglimento spontaneo deve essere comunicata al più tardi un mese prima della decisione ai membri della sezione e al comitato centrale. I membri devono essere resi attenti alla possibilità che cinque membri della sezione continuino l'attività della sezione. La volontà di continuare nell'attività può anche essere espressa per iscritto.

³ Tutti i beni e i documenti sono da consegnare al comitato centrale per l'amministrazione fiduciaria, e la futura consegna ad una nuova sezione nella stessa regione.

⁴ Se entro cinque anni non viene fondata una nuova sezione, i beni depositati passano nella proprietà dell'ASLP.

⁵ Il comitato centrale può controllare lo scioglimento spontaneo, richiedere ai responsabili le necessarie informazioni e farsi rappresentare all'assemblea dei membri.

⁶ Lo scioglimento spontaneo non influisce sulla qualità di membro presso l'ASLP dei soci. Essi diventano membri singoli.

Art. 23: divieto di dimissioni collettive

¹ Nessuna sezione può decidere che i suoi membri lascino l'ASLP.

² Nessuna sezione si può costituire come gruppo di un'altra associazione o come gruppo autonomo fuori dall'ASLP.

Art. 24: gestione commissariale

¹ Il gran comitato può, con maggioranza di due terzi, destituire il comitato di una sezione quando:

- a) una diffida secondo l'art. 19 non ha avuto seguito;
- b) per due anni non è più stata tenuta un'assemblea generale.

² In questo caso il comitato centrale gestisce gli affari della sezione. Il comitato centrale deve convocare al più presto possibile una assemblea dei membri, la quale provvederà ad una regolare gestione e eleggerà i nuovi organi della sezione.

Art. 25: scioglimento di una sezione tramite l' A. d. D.

¹ L'assemblea dei delegati può sciogliere una sezione quando questa:

- a) viola ripetutamente e in modo grave gli statuti, i regolamenti o le decisioni dell'ASLP, oppure
- b) manifestamente non è in grado di funzionare, ma non decide lo scioglimento spontaneo.

² Lo scioglimento di una sezione presuppone che la diffida (art. 19) e la gestione commissariale (art.24) non hanno avuto successo o manifestamente non avranno successo.

³ La decisione di scioglimento di una sezione richiede una maggioranza di due terzi.

⁴ L'art. 22 cpv. 3 - 6 si applica anche allo scioglimento deciso dalla assemblea dei delegati.

IV. ORGANIZZAZIONE

Art. 26: organi

Gli organi dell'ASLP sono:

- il comitato centrale;
- il gran comitato;
- l'assemblea dei delegati;
- i revisori;
- le sezioni.

A) Il comitato centrale

Art. 27: composizione

Il comitato centrale si compone:

- a) del presidente centrale;
- b) del vicepresidente;
- c) del segretario;
- d) del cassiere;
- e) di quattro a sette ulteriori membri.

Art. 28: compiti del comitato centrale

¹ Il comitato centrale è l'organo direttivo dell'ASLP.

Ad esso spettano tutte le competenze, le quali non sono riservate da legge, statuti o regolamenti ad altri organi.

² Il comitato centrale prepara le sedute dell'assemblea dei delegati e del gran comitato ed esegue le loro decisioni.

³ Il comitato centrale rappresenta l'ASLP all'interno e all'esterno.

⁴ In casi urgenti il comitato centrale può decidere nelle questioni di cui all'art. 35 cpv. 1 lett. f, riservata l'ulteriore approvazione da parte del gran comitato.

Art. 29: presidente, vicepresidente, segretario, cassiere

¹ Il presidente centrale dirige le sedute del comitato centrale, del gran comitato e dell'assemblea dei delegati, salvo che queste non nominino un presidente del giorno. Egli, sotto riserva dell'art. 31 cpv. 2, firma collettivamente col segretario. Egli esercita i suoi diritti di convocazione secondo gli art. 30, 37 e 42.

² Il vicepresidente rappresenta il presidente centrale se questi è impedito nell'esercizio delle sue funzioni.

³ Il cassiere provvede alla contabilità dell'ASLP, sotto riserva dei diritti e doveri degli amministratori di beni speciali.

⁴ A parte i compiti elencati nei cpv. 2 e 3, tutti i membri del comitato centrale hanno gli stessi diritti.

Art. 30: convocazione e ordine del giorno

¹ Il comitato centrale è convocato dal presidente centrale che stabilisce anche l'ordine del giorno.

² Il comitato centrale deve essere convocato se almeno due dei suoi membri lo richiedono.

Art. 31: costituzione e regolamento

¹ Sotto riserva dell'art. 29 il comitato centrale si autocostruisce.

² Il comitato centrale può delegare compiti e competenze a singoli membri. Gli incaricati sono responsabili verso il comitato centrale. Il comitato centrale è responsabile verso il gran comitato e l'assemblea dei delegati, delle attività degli incaricati.

³ Il comitato centrale può darsi un regolamento.

⁴ Il comitato centrale può deliberare se almeno la metà dei membri regolarmente eletti e ancora in carica sono presenti.

Art. 32: delega di competenze

Il comitato centrale può sottoporre questioni, che cadono sotto la sua competenza, al gran comitato o all'assemblea dei delegati per la decisione.

Art. 33: durata del mandato

¹ La durata del mandato del comitato centrale è di tre anni.

² La durata del mandato dei singoli membri termina:

- a) per la scadenza del mandato del comitato centrale;
- b) per dimissione;
- c) per revoca decisa dal gran comitato o dall'assemblea dei delegati.

B) Il gran comitato

Art. 34: composizione e durata del mandato

¹ Il gran comitato si compone:

- a) dei membri del comitato centrale;
- b) dei rappresentanti delle sezioni le quali hanno diritto, per sezioni
 - con meno di 50 membri a 1
 - con 51 - 150 membri a 2
 - con 151 - 250 membri a 3
 - con 251 - 400 membri a 4
 - con 401 - 600 membri a 5 rappresentanti
 - con più di 600 membri a 1 rappresentantesupplementare per ogni 300 membri o frazione in più.

² Per i loro rappresentanti le sezioni eleggono dei supplenti che sostituiscono durante le sedute i membri scusati o assenti del gran comitato.

³ La durata del mandato dei membri del gran comitato, secondo cpv. 1 lett. b, inizia il giorno dopo l'assemblea ordinaria dei delegati e termina il giorno della successiva assemblea ordinaria dei delegati.

⁴ Con decisione di sezione possono essere attribuiti a un rappresentante due mandati. Questo rappresentante ha allora diritto a esprimere due voti.

Art. 35: competenze

¹ Con maggioranza semplice il gran comitato decide definitivamente su:

- a) le opposizioni alle ammissioni;
- b) i ricorsi contro le esclusioni dalle sezioni (art. 14 cpv. 3);
- c) l'accettazione di statuti di sezione e la creazioni di sezioni (art. 18, cpv. 3 risp. art. 20);
- d) la conferma di diffide (art. 19 cpv. 3);
- e) Il preventivo;
- f) l'assunzione e la remunerazione di persone secondo l'art. 61, cpv. 3;
- g) le questioni che gli sottopone il comitato centrale secondo l'art. 32;
- h) le risoluzioni.

² Con maggioranza semplice, sotto riserva di ricorso all'assemblea dei delegati (art. 36), il gran comitato decide su:

- a) i regolamenti previsti dagli statuti o utili per la loro applicazione, per quanto la loro promulgazione non sia stata assegnata all'assemblea dei delegati;
- b) le esclusioni (art. 13 cpv. 3) e i ricorsi contro le esclusioni (art. 13 cpv. 4).

³ Con maggioranza di due terzi il gran comitato decide sulla istituzione di gestioni commissariali (art. 24).

⁴ Il gran comitato può, con maggioranza di due terzi, destituire membri del comitato centrale, se questi, con la loro gestione, ledono in maniera grave e ripetuta, gli interessi dell'ASLP.

⁵ Se il numero dei membri del comitato centrale scende al di sotto di sei, il gran comitato può procedere a un'elezione suppletiva provvisoria. La durata del mandato di questi supplenti termina con la prossima assemblea dei delegati.

Art. 36: ricorso all'assemblea dei delegati.

¹ Le decisioni del gran comitato, secondo l'art. 35 cpv. 2, devono essere sottoposte all'assemblea dei delegati per conferma o rifiuto quando lo richiedono:

- a) Il comitato centrale;
- b) almeno un quarto dei membri del gran comitato presenti al momento della decisione;
- c) almeno tre sezioni, le quali comprendono almeno un quinto del numero complessivo dei membri.

² Una richiesta secondo il cpv. 1 lett. c deve essere presentata al più tardi sei settimane dopo l'invio del verbale relativo. Essa può essere decisa dai comitati o dalle assemblee dei membri.

³ Quando è presentata una richiesta secondo il cpv. 1 lett. a - c, la decisione relativa può entrare in vigore solo dopo la conferma data dall'assemblea dei delegati.

Art. 37: convocazione e ordine del giorno

¹ Il gran comitato è convocato dal comitato centrale o dal presidente centrale.

² Il gran comitato deve essere convocato entro due mesi, se ciò è richiesto da cinque dei suoi membri.

³ Una questione deve essere messa all'ordine del giorno se ciò è richiesto da almeno cinque membri.

C) Assemblea dei delegati

Art. 38: principio

L'assemblea dei delegati è l'organo supremo dell'ASLP e - riservato il referendum della base - la sua massima istanza.

Art. 39: composizione

Sezioni con fino a 200 membri designano un delegato per ogni 25 membri o frazione. Per sezioni più grandi il numero dei mandati aumenta di un delegato per ogni 50 membri in più o frazione.

Art. 40: competenze

¹ L'assemblea dei delegati decide definitivamente e con maggioranza semplice su:

- a) il riconoscimento del diritto di rappresentanza dei delegati;
- b) l'approvazione del rapporto annuale del comitato centrale, dei conti dell'ASLP e dei beni separati esistenti;
- c) il contributo centrale, eventuali contributi supplementari secondo l'art. 5 cpv. 2 e il prezzo dell'abbonamento al "frei denken";
- d) le ammissioni collettive secondo l'art. 7;
- e) le questioni che le vengono sottoposte in virtù degli art. 32 o 36;
- f) l'allargamento del comitato centrale (art. 27);
- g) la revoca di membri del comitato centrale;
- h) la designazione degli organi di stampa;
- i) l'affiliazione dell'ASLP presso organizzazioni internazionali;
- j) le risoluzioni.

² L'assemblea dei delegati decide - sotto riserva di referendum della base secondo l'art. 43 - con maggioranza semplice su:

- a) le questioni finanziarie secondo l'art. 60;
- b) i regolamenti secondo l'art. 59, cpv. 2 e l'art. 61.

³ L'assemblea dei delegati decide - sotto riserva del referendum della base secondo l'art. 43 - con maggioranza di due terzi su:

- a) lo scioglimento di sezioni;
- b) la modifica degli statuti.

⁴ L'assemblea dei delegati decide - sotto riserva del referendum della base secondo l'art. 43 - con maggioranza di due terzi, sullo scioglimento dell'ASLP secondo l'art. 65.

⁵ L'assemblea dei delegati nomina con maggioranza assoluta i membri del comitato centrale, i revisori e i supplenti revisori.

⁶ Tramite regolamento possono essere attribuiti all'assemblea dei delegati ulteriori compiti.

Art. 41: assemblea ordinaria dei delegati

¹ L'assemblea ordinaria dei delegati ha luogo nel primo semestre dell'anno civile.

² L'assemblea ordinaria dei delegati decide annualmente sulle questioni secondo l'art. 40 cpv. 1 lett. a - c e, alla scadenza del mandato, procede a nuove elezioni e, in caso di vacanze, a elezioni suppletive.

Art. 42 convocazione e ordine del giorno

¹ L'assemblea dei delegati ordinaria e - se necessario - l'assemblea dei delegati straordinaria, vengono convocate dal comitato centrale e nei casi urgenti dal presidente centrale.

² Se un terzo delle sezioni, le quali hanno al minimo un quinto della totalità dei membri, richiedono la convocazione di un'assemblea dei delegati straordinaria, questa deve svolgersi entro il termine di tre mesi.

³ Proposte presentate entro i termini prescritti da sezioni o da membri devono essere messe all'ordine del giorno.

⁴ Luogo e data dell'assemblea dei delegati sono da comunicare a tutti i membri. La lista delle trattande e i documenti sulle questioni importanti devono essere trasmessi alle sezioni per l'invio ai delegati.

D) Referendum

Art. 43 domanda di referendum

¹ Su decisioni dell'assemblea dei delegati in base all'art. 40 cpv. 2 e 3 deve essere tenuto un referendum se lo richiedono:

- a) Il comitato centrale entro quattro settimane dall'assemblea dei delegati;
- b) un quarto dei delegati presenti all'assemblea dei delegati, oppure
- c) un terzo delle sezioni, che hanno al minimo un quinto dei membri.

Le domande secondo il cpv. 1 lett. b e c devono essere inoltrate entro tre mesi dalla consegna del verbale alle sezioni. Le domande secondo il cpv. 1 lett. c devono essere decise dalle rispettive assemblee dei membri.

³ Sullo scioglimento dell'ASLP (art. 40 cpv. 4) deve essere tenuto un referendum anche senza richiesta.

⁴ Il referendum decide - sotto riserva dell'art. 65 cpv. 3 - con maggioranza semplice.

⁵ Lo svolgimento del referendum è stabilito da regolamento.

⁶ Le decisioni, sulle quali è chiesto un referendum, entrano in vigore al più presto dopo l'accettazione con il referendum.

E) Disposizioni comuni per il gran comitato e per l'assemblea dei delegati

Art. 44: elezione

¹ Delegati, supplenti di delegati, rappresentanti delle sezioni nel gran comitato e i loro supplenti sono eletti dalle assemblee delle sezioni.

² Per Il calcolo del numero dei mandati per il gran comitato e l'assemblea dei delegati è determinante l'effettivo dei membri alla fine dell'anno civile precedente.

Art. 45: termini e documenti

Per l'assemblea dei delegati e per il gran comitato, vengono fissati tramite regolamento:

- a) i termini per l'inoltro di richieste e proposte di candidati per le elezioni;
- b) le questioni, per le quali sono da spedire documenti.

Art. 46: mandato non vincolato

Delegati e membri come pure supplenti del gran comitato votano liberamente secondo il loro convincimento.

Art. 47: votazioni ed elezioni

¹ Nel gran comitato, all'assemblea dei delegati e nei referendum si calcola la maggioranza semplice e assoluta, come pure la maggioranza dei due terzi, in base ai voti validi espressi, senza tener conto delle astensioni, rispettivamente dei voti in bianco e dei voti nulli.

² Nelle decisioni per le quali è necessaria la maggioranza semplice, il presidente non partecipa al voto. Nel caso di parità di voti però egli decide con il suo voto.

³ La procedura di voto è stabilita mediante regolamento.

Art. 48: trasmissione delle proposte

Le proposte che sono presentate al gran comitato o all'assemblea dei delegati, senza che questi siano competenti per il loro disbrigo, devono essere trasmesse agli organi competenti.

Art. 49: diritto d'informazione e attribuzione di compiti

Il gran comitato e l'assemblea dei delegati possono chiedere al comitato centrale informazioni sulla sua attività e incaricarlo di preparare proposte su questioni che rientrano nella loro rispettiva competenza, o esaminare problemi di competenza del comitato centrale.

Art. 50: trasferimento di competenze

Tramite regolamento possono essere trasferite al gran comitato o all'assemblea dei delegati ulteriori competenze nel campo delle finanze o della risoluzione di conflitti.

Art. 51: risoluzioni

¹ Le risoluzioni costituiscono l'espressione di opinioni senza effetti giuridici.

² Risoluzioni possono essere adottate in ogni momento dal gran comitato o dall'assemblea dei delegati, anche se il loro esame non è stato annunciato nella convocazione.

Art. 52: iscrizioni successive all'ordine del giorno

Tramite regolamento si può prevedere che, per particolari tipi di questioni, in particolare risoluzioni, il gran comitato o l'assemblea dei delegati possono, su richiesta, decidere in modo valido anche senza indicazione nella convocazione se vengono messe all'ordine del giorno all'inizio della seduta con maggioranza di due terzi.

Art. 53: commissioni

Il gran comitato e l'assemblea dei delegati possono, in ogni momento, istituire commissioni per la preparazione di questioni o per il chiarimento

di problemi. Commissioni possono essere istituite e ricevere mandati tramite regolamento.

F) Revisori dei conti

Art. 54: revisori dei conti

¹ L'assemblea dei delegati elegge per tre anni due revisori dei conti e due revisori supplenti. I revisori dei conti possono essere eletti al massimo per due periodi consecutivi.

² L'intera contabilità dell'ASLP sottosta al controllo dei revisori dei conti, i quali rendono conto all'assemblea dei delegati e propongono l'approvazione dei conti annuali.

G) Conferenza dei presidenti

Art. 55: conferenza dei presidenti

¹ Per la preparazione di un'assemblea dei delegati, per la discussione di temi importanti o per lo scambio di esperienze, il comitato centrale può convocare una conferenza dei presidenti.

² La conferenza dei presidenti si compone dai membri del comitato centrale e dei presidenti delle sezioni, rispettivamente dei loro supplenti.

³ La conferenza dei presidenti può sottoporre proposte al gran comitato o all'assemblea dei delegati. Altrimenti non prende decisioni.

V. FINANZE

Art. 56: mezzi

I mezzi finanziari dell'ASLP si compongono:

- a) delle entrate del patrimonio sociale;
- b) dei contributi centrali;
- e) dei proventi degli abbonamenti;
- d) dei proventi di un eventuale servizio letterario;
- e) delle elargizioni, donazioni ed eredità;
- f) nonché di ulteriori entrate.

Art. 57: anno contabile

L'anno contabile coincide con l'anno civile.

Art. 58: contributo centrale e tasse d'abbonamento

¹ Il contributo centrale non deve superare Fr. 30.-

² L'assemblea dei delegati può prevedere contributi centrali ridotti, in modo particolare per membri liberi, membri che appartengono alla medesima famiglia, membri che aderiscono all'ASLP durante l'anno, o persone con reddito modesto.

³ L'assemblea dei delegati può, tramite regolamento, specificare le categorie di persone per le quali valgono contributi ridotti, o specificare la competenza per la concessione di contributi ridotti.

⁴ Le sezioni riscuotono dai loro membri il contributo centrale e le tasse d'abbonamento per il "frei denken". Essi regolano i conti con la cassa centrale per la fine dell'anno. Essi sono responsabili verso la cassa centrale per i contributi dei membri, nella misura corrispondente al numero di membri annunciati.

¹ Per le loro necessità le sezioni riscuotono un contributo proprio.

Art. 59: patrimonio speciale

¹ L'assemblea dei delegati può riservare parti del patrimonio per scopi particolari.

² Essa stabilisce il modo di gestione di patrimoni speciali secondo il cpv. 1 e di patrimoni speciali gravati da vincoli in seguito a donazioni o eredità.

Art. 60: questioni finanziarie importanti

L'assemblea dei delegati può prevedere tramite regolamento, che questioni finanziarie importanti, in particolare l'alienazione di proprietà fondiaria, l'assunzione di crediti o le spese particolarmente alte richiedano il consenso del gran comitato o dell'assemblea dei delegati.

Art. 61: indennità

¹ In linea di principio i funzionari dell'ASLP lavorano a titolo onorifico.

² Il rimborso di spese viene stabilito da regolamento.

Delegati, membri del gran comitato e i partecipanti alle conferenze dei presidenti - ad eccezione dei membri del comitato centrale - sono indennizzati dalle sezioni.

³ Il gran comitato può riconoscere a singoli funzionari, il cui carico di lavoro raggiunga una mole tale che non permette più di pretendere che sia svolto a titolo onorifico, una ricompensa. Esso può, con le stesse premesse, affidare compiti contro ricompensa a terzi, anche all'esterno. Contratti di questo genere devono essere approvati dal gran comitato.

⁴ Funzionari ai sensi del cpv. 3 sono segnatamente il responsabile della segreteria centrale e i redattori di organi della stampa.

Art. 62: responsabilità

L'ASLP non risponde per gli impegni dei suoi membri e sezioni. I membri e le sezioni non rispondono per gli impegni dell'ASLP.

VI. STAMPA

Art. 63: organi di stampa

¹ Gli organi di stampa dell'ASLP sono designati dall'assemblea dei delegati. L'assemblea dei delegati può dichiarare obbligatorio l'abbonamento per i membri.

² La redazione, i modi della pubblicazione e i doveri degli organi di stampa verso gli organi sociali, sono stabiliti con regolamento.

VII. COMPOSIZIONE DI DIVERGENZE INTERNE

Art. 64: composizione di divergenze interne

¹ Tramite regolamento si può prevedere che:

- a) la decisione su divergenze tra sezioni e i loro membri o tra sezioni è pronunciata da organi dell'ASLP o da una commissione arbitrale;
- b) le decisioni del comitato centrale che sono state prese in violazione di prescrizioni statutarie, regolamentari o legali possono essere impugnate davanti al gran comitato o a una commissione arbitrale che le possono annullare;
- c) con le stesse premesse decisioni del gran comitato o della commissione arbitrale possono essere impugnate davanti all'assemblea dei membri che le può annullare.

² Il regolamento stabilisce in particolare:

- a) i possibili oggetti e lo svolgimento del procedimento;
- b) il rapporto tra il procedimento secondo il cpv. 1 lett. b e c e le vie di impugnazione di cui agli art. 36 e 43;
- c) l'imposizione di costi e di anticipi di costi;
- d) il rapporto con i procedimenti giudiziari dello Stato.

VIII. SCIoglimento

Art. 65: scioglimento

¹ Lo scioglimento dell'ASLP può avvenire soltanto con decisione dell'assemblea dei delegati (art. 40 cpv. 4) con susseguente conferma tramite il referendum.

² Il patrimonio rimanente dell'associazione, dopo aver estinto tutti i debiti, sarà destinato ad altre persone giuridiche con sede in Svizzera che, per interesse pubblico o pubblica utilità, sono esentate dalle imposte. Accettato dai delegati a Olten il 12 aprile 2008.

³ Lo scioglimento deve essere confermato con una maggioranza di due terzi nel referendum.

IX. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 66: entrata in vigore

¹ Questi statuti entrano in vigore - sotto riserva di un referendum, secondo l'art. 26 degli statuti del 19 novembre 1978 - il giorno dell'assemblea ordinaria dei delegati 1992.

² Con la messa in vigore di questi statuti tutti gli statuti precedenti sono abrogati.

X. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 1: decisioni e regolamenti precedenti

Decisioni e regolamenti precedenti restano in vigore fino a quando non sono abrogati o modificati dagli organi competenti secondo i nuovi statuti. Questo vale in particolare per:

- a) i regolamenti concernenti
 1. l'amministrazione della proprietà fondiaria dell'associazione
 2. la commissione di redazione del 19 novembre 1978;
- b) le decisioni dell'assemblea dei delegati, in particolare sui contributi all'ASLP e i contributi degli abbonamenti come pure sulla retribuzione di funzionari.

Art. 2: ulteriore validità di norme degli statuti del 19 novembre 1978

Le seguenti norme degli statuti del 19 novembre 1978 (V. St.) restano in vigore con la funzione di prescrizioni regolamentari:

- a) l'art. 9 (V. St.) concernente le comunicazioni dell'espulsione, della notifica al comitato centrale e la sospensione della affiliazione fino all'emanazione di un regolamento secondo l'art. 15;
- b) le prescrizioni dell'art. 21 (V. St.) e dell'art. 26 (V. St.) concernenti la convocazione dell'assemblea dei delegati e la spedizione di documenti nonché i relativi termini fino all'emanazione dei regolamenti secondo l'art. 45;
- c) le prescrizioni sulle elezioni dell'art. 24 (V. St.) fino alla emanazione di un regolamento secondo l'art. 38 cpv. 3;
- d) l'art. 25 (V. St.) fino all'emanazione di un regolamento secondo l'art. 61 cpv. 2;
- e) gli art. 34 - 36 (V. St.) fino all'emanazione di un regolamento sull'organo di lingua tedesca dell'associazione secondo l'art. 63.

Art. 3: norme provvisorie

Fino all'emanazione dei regolamenti secondo l'art. 43 cpv. 5 e l'art. 45, il comitato centrale è autorizzato:

- a) a regolare lo svolgimento di un referendum;
- b) di emanare prescrizioni su termini e documenti concernenti il gran comitato.

Accettato dai delegati a Olten il 10 novembre 1991 nella votazione finale all'unanimità dei 45 delegati presenti.

Il presidente: Rudolf Hofer

Il segretario: Joseph Bouquet

SOMMARIO

I.	GENERALITÀ	1
II.	MEMBRI	2
III.	STRUTTURA	7
IV.	ORGANIZZAZIONE	11
	A) Il comitato centrale	11
	B) Il gran comitato	14
	C) L'assemblea dei delegati	16
	D) Il referendum	18
	E) Disposizioni comuni per il gran comitato e e l'assemblea dei delegati	19
	F) Revisori di conti	21
	G) Conferenza dei presidenti	21
V.	FINANZE	22
VI.	STAMPA	24
VII.	COMPOSIZIONE DI DIVERGENZE INTERNE	24
VIII.	SCIoglimento	25
IX.	DISPOSIZIONI FINALI	25
X.	DISPOSIZIONI TRANSITORIE	26
X.	DISPOSIZIONI TRANSITORIE	26